

TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 71 - comma 11 - D.L.gs. n. 81/2008 prima dell'entrata in vigore del D.L. 69/2013	Art. 71 - comma 11 - D.L.gs. n. 81/2008 come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
<p>11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale il Datore di Lavoro può avvalersi delle A.S.L. e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del Datore di Lavoro”.</p>	<p>11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il Datore di Lavoro si avvale dell'I.N.A.I.L. che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato il Datore di Lavoro può avvalersi a propria scelta di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del Datore di Lavoro dalle A.S.L., o ove ciò sia previsto con Legge Regionale dall'A.R.P.A., o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'I.N.A.I.L. può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'Organo di Vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del Datore di Lavoro.</p>